

Avvocato

ELISABETTA MAMELI

Via Calamattia, 8
09134 Cagliari (Ca)
tel. /fax. +39 070.2891072
avv.elisabetta.mameli@gmail.com
avvocato.elisabettamameli@pec.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

per **Sulis Monica** (c.f. SLSMNC79S61B354F), nata a Cagliari il 21.11.1979 e residente in Dolianova, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale resa in calce al presente ricorso, dall'avv. Elisabetta Mameli (c.f. MMLLBT78S56B354N), elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Cagliari, via Calamattia n° 8, la quale dichiara che il numero di fax è 070.2891072 e l'indirizzo p.e.c. è "avvocato.elisabettamameli@pec.it"

ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica,

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del Dirigente in carica,

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari, in persona del Dirigente in carica,

intimati



E NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti iscritti nelle graduatorie provinciali per le supplenze di prima e seconda fascia per la scuola dell'infanzia e scuola primaria della Provincia di Cagliari per il biennio 2021/2022 - 2022/2023 ADAA Tab del 09.08.2021.

controinteressati

*** **

- FATTO -

- 1) L'odierna ricorrente da anni lavora come insegnante precaria nella scuola.

- 2) In particolare, la docente ha acquisito in data 25.06.2021 il titolo per lavorare come insegnante di sostegno nella scuola dell'infanzia, dopo aver conseguito un diploma di specializzazione universitario della durata annuale.

Ad oggi, la sig.ra Monica Sulis è inserita nelle graduatorie ADAA sostegno infanzia nella posizione 10 come insegnante specializzata con punti 49.

- 3) In virtù dei titoli posseduti e dei punti assegnati, l'odierna ricorrente era in posizione utile per ambire all'incarico annuale fino al termine dell'attività didattica.

- 4) Sennonchè, con decreto n° 495 del 10.09.2021 dell'USP Cagliari, la ricorrente appendeva che a seguito dell'applicazione del c.d. "algoritmo" veniva superata nelle assegnazioni da personale privo del titolo del sostegno: in particolare, verificando le GPS



incrociate, apprendeva che ben 14 persone senza titolo di sostegno e con un punteggio inferiore al suo risultavano destinatarie di contratti a tempo determinato.

La sig.ra Monica Sulis, invece, è rimasta priva di incarichi e si trova attualmente disoccupata, senza alcun impiego e madre di un figlio minorenni.

Nel caso di specie, l'azione amministrativa appare gravemente illegittima e pregiudizievole della sfera giuridica dell'odierna esponente, che pertanto agisce dinanzi a codesto Tribunale per i seguenti motivi di

- DIRITTO -

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N° 68/1999 E DELLA LEGGE 104/1992 ART. 14, COMMA 6. ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

- I -

Prima di esporre le ragioni di diritto del presente ricorso, si rende necessaria una breve premessa sulle graduatorie provinciali per le supplenze, istituite e disciplinate con l'ordinanza ministeriale 10 luglio 2020, n° 60.

Le graduatorie provinciali per le supplenze (d'ora in avanti, anche semplicemente "g.p.s."), previste dagli artt. 3 e ss. dell'o.m. n° 60/2020, sono finalizzate -in subordine rispetto allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento- all'attribuzione delle seguenti tipologie di supplenze:



- a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico (art. 2, comma 4, lett. a);

- b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario (art. 2, comma 4, lett. b).

Esse sono articolate in due fasce (art. 3, comma 6):

- la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

- la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. n° 59/2017; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs. n°59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la



specifica classe di concorso;

ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs. n° 59/2017; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del D.lgs. n° 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

L'ordinanza ministeriale n° 60/2020 è intervenuta anche sulla disciplina delle graduatorie di istituto, stabilendo che vengano utilizzate per il conferimento di tutte le supplenze temporanee per le quali non si può ricorrere alle g.p.s. (art. 11 e art. 2, comma 4, lett. c).

Si articolano in tre fasce così costituite:

- la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 aprile 2019, n° 374 e corrisponde, quindi, alle graduatorie di prima fascia vigenti;

- la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in g.p.s. di prima fascia, che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle g.p.s.;

c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in g.p.s. di



seconda fascia, che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle g.p.s.

In virtù delle suddette disposizioni, quindi, l'Amministrazione scolastica attingerà alle graduatorie provinciali per le supplenze e alle graduatorie di istituto in tutti i casi in cui non sia possibile coprire le cattedre e i posti di insegnamento a qualsiasi titoli vacanti e/o disponibili con personale a tempo indeterminato.

Se si tratta di supplenze annuali o temporanee fino al termine delle attività didattiche, si farà ricorso alle g.p.s., mentre in caso di necessità di supplenze temporanee c.d. brevi, il dirigente scolastico utilizzerà le graduatorie di istituto.

Chiarita, in questi termini, la funzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto, nonché l'importanza centrale che rivestono nell'attuale sistema di reclutamento del personale docente, si può passare ad esaminare il profilo di illegittimità che colpisce l'azione amministrativa nel caso di specie.

- II -

La docente Monica Sulis, preso atto delle assegnazioni disposte, ha presentato reclamo all'USP Cagliari, sentendosi rispondere per le vie brevi che coloro che le sono stati preferiti nelle assegnazioni erano provvisti del titolo di riserva.

Ciò, tuttavia, appare illegittimo per le ragioni che seguono.



La Legge n° 68/1999 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle “*categorie protette*”.

Le persone che beneficiano di tale legge hanno diritto a una riserva dei posti (7% e 1% a seconda delle categorie), per cui, se a livello provinciale queste aliquote non sono ancora sature, ai riservisti spetta l'assunzione a prescindere dalla loro posizione in graduatoria e ciò fino al 50% delle assunzioni.

Si può quindi verificare la circostanza che, nella possibilità di assunzione, un candidato con punteggio più basso ma titolare della Legge n° 68/1999, possa “scavalcare” persone con punteggio più alto proprio perché siamo di fronte a “posti riservati” per le categorie protette, benché nei limiti sopra indicati.

Il punto A.8 dell’Allegato A (Istruzioni Operative per le immissioni in ruolo) affronta la questione dei titoli di riserva. In particolare, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n° 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n° 19030 dell’11.09.2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica.

Tale disposto deve essere applicato, nel rispetto della ratio delle citate sentenze, anche in relazione alle assunzioni disposte attingendo dalle altre tipologie di graduatorie considerando come unica graduatoria, a mero titolo esemplificativo, anche quelle del



concorso ordinario, ivi comprendendo anche i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi.

In sostanza, secondo le indicazioni ministeriali che richiamano le due sentenze della Corte di Cassazione, ai fini dell'applicazione della riserva, la graduatoria, benché articolata in fasce, deve essere considerata come unica.

Le sentenze della Corte di Cassazione risalgono al 2007 e fanno riferimento alle graduatorie ad esaurimento.

Ricordiamo che le GAE erano (e per quanto residue sono) articolate in tre fasce.

Tuttavia, in tutti i casi si trattava di docenti abilitati per cui l'applicazione di quanto stabilito dalle sentenze della Corte di Cassazione non poteva consentire a un docente riservista non abilitato di scavalcare un docente non riservista ma abilitato.

Analogamente, l'applicazione dello stesso principio alle graduatorie provinciali non può dar luogo a una simile situazione.

L'O.M. 60/2020 ha per la prima volta previsto l'applicazione delle riserve di cui alla Legge n° 68/1999 anche alle supplenze conferite dalle GPS, senza però fornire ulteriori chiarimenti sulle modalità con cui la riserva debba operare tra fasce diverse e senza tenere conto del fatto che nelle varie fasce delle GPS si trovano soggetti con requisiti di accesso differenti.

In particolare, mentre nella prima fascia trovano collocazione i docenti abilitati\specializzati, nella seconda fascia trovano



collocazione i docenti non abilitati o, nel caso del sostegno, non specializzati ma con tre annualità di servizio su sostegno.

Siamo, dunque, evidentemente di fronte a un contrasto di norme laddove la Legge n° 104, art 14 comma 6 attribuisce una chiara priorità ai docenti specializzati, mentre la Legge n° 68/1999, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti "riservati", a prescindere dallo scaglione di appartenenza.

Nel caso di specie è accaduto che, nel conferimento di incarichi dalle GPS, il c.d. "algoritmo" ha considerato l'applicazione delle riserve di legge come graduatoria unica, a prescindere quindi dalla loro articolazione in fasce.

Per cui è accaduto che una docente specializzata sul sostegno come Monica Sulis, inserita nella I fascia delle GPS, sia stato scavalcata nell'assegnazione degli incarichi da docenti, presumibilmente titolari della riserva ma sprovvisti del titolo di specializzazione e, quindi, inserito nelle gps incrociate, riservate a docenti privi di titolo di specializzazione.

Il che, come ognuno può vedere, è gravemente illegittimo ed ingiusto, meritando un intervento di codesto Tribunale.

*** **

SUL PERICULUM IN MORA

Fin qui in relazione al *fumus boni iuris*.



Per quanto riguarda il *periculum in mora*, invece, è incontestabile il rischio del pregiudizio grave ed irreparabile che incombe sull'odierna esponente nelle more del giudizio di merito.

A causa del suo superamento da parte dei soggetti non specializzati, la possibilità di essere convocata per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche viene drasticamente ridotta.

Ed infatti, le operazioni di conferimento vengono disposte annualmente “*al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni*” (art. 12, comma I, dell'o.m. n°60/2020).

Il che rende necessario un rapido intervento di codesto Tribunale per far sì che la ricorrente possa iniziare a lavorare il prima possibile, considerando che l'odierno anno scolastico è iniziato sin dal 14 settembre 2021.

In caso contrario, risulterebbe illegittimamente ridotta anche la probabilità di essere chiamata a ricoprire una supplenza temporanea breve.

Ciò crea, inevitabilmente, un *vulnus* grave ed irreparabile per la docente, dal momento che resta priva di occupazione lavorativa e della relativa retribuzione, oltre ad essere foriero di ingiustizia e disparità di trattamento, considerando che altri docenti con punteggio inferiore potrebbero essere convocati al suo posto.

Sotto questo profilo, quindi, il *periculum* è quanto mai evidente ed inconfutabile.



In conclusione, nella nota ottica del bilanciamento tra gli interessi contrapposti, quello dell'odierna esponente deve senz'altro ritenersi prevalente rispetto a quello di cui è portatrice l'Amministrazione, che anzi in futuro potrebbe trovarsi esposta a ben più ingenti pretese risarcitorie.

*** **

Tutto ciò premesso, la sig.ra Monica Sulis come in epigrafe individuata, rappresentata e difesa, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale adito affinché, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 415 c.p.c., Voglia fissare udienza di comparizione parti e di discussione del presente ricorso, al fine di -rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione-:

IN ORDINE ALLA DOMANDA CAUTELARE ANCHE *INAUDITA ALTERA PARTE*:

- ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., anche *inaudita altera parte*, previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti amministrativi illegittimi ed, in particolare, del decreto n° 495/2021 di conferimento di incarichi di sostegno/infanzia a TD per l'a.s. 2021/2022 del 10.09.2021, adottare la misura ritenuta più idonea ad assicurare gli effetti della sentenza di merito, accertando e dichiarando il diritto della ricorrente ad essere preferita ai docenti non specializzati privi del titolo di sostegno nel conferimento dei suddetti incarichi.

NEL MERITO:



- in via incidentale, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azione amministrativa, mediante la disapplicazione dei relativi atti e/o dei provvedimenti ed, in particolare, del decreto n° 495/2021 di conferimento di incarichi di sostegno/infanzia a TD per l'a.s. 2021/2022 del 10.09.2021;

- in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere preferita ai docenti non specializzati privi del titolo di sostegno nel conferimento dei suddetti incarichi;

- in ogni caso, con vittoria di spese.

Ai sensi del D.P.R. n° 115/2002, si dichiara che il valore della causa ha un valore indeterminabile e che non è dovuto il pagamento del CU in quanto la ricorrente è esentata dal pagamento come da dichiarazione allegata.

Cagliari, 07.10.2021

(avv. Elisabetta Mameli)

*** **

- INDICE DOCUMENTI -

- 1) copia titolo di sostegno;
- 2) copia domanda inserimento scuole GPS per l'a.s. 2021/2022;
- 3) copia decreto nomine USP Cagliari del 10.09.2021;
- 4) copia decreto pubblicazione GPS con elenchi aggiuntivi del 09.08.2021;
- 5) copia graduatoria gps infanzia ADAA sostegno 2021/2022 elenco aggiuntivo del 09.08.2021;
- 6) copia graduatoria gps infanzia 2021/2022 ADAA 2021 del



09.08.2021;

7) copia reclamo;

8) copia dichiarazione esenzione CU.

Cagliari, 07.10.2021

(avv. Elisabetta Mameli)

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Considerato l'elevato numero di potenziali controinteressati e la difficoltà di reperimento dei molteplici indirizzi di residenza degli stessi, si chiede che il Giudice Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Cagliari, 07.10.2021

(avv. Elisabetta Mameli)

